



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Opificio delle Pietre Dure*  
*Firenze*

DECRETO N° ...1355 DEL .....14/04/2011

IL SOPRINTENDENTE

Vista la Legge 20 gennaio 1992, n. 57, riguardante l'istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 9;

Vista la Legge 5 febbraio 1994 n. 10 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di approvazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 27 febbraio 2004, con il quale è istituita, quale sezione distaccata della Scuola di Alta Formazione operante presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, la Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna;

Visto il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008, recante il regolamento di organizzazione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

Visti i regolamenti attuativi dell'art. 29 commi 7, 8 e 9 del Codice, emanati con Decreti Ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 - concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e - n. 87, concernente la definizione dei criteri di insegnamento del restauro di beni culturali;

Ritenuto opportuno riattivare i corsi di formazione per restauratore di beni culturali, in piena conformità al nuovo modello formativo disciplinato dalle predette disposizioni;

Preso atto del parere del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici espresso nella seduta del 15 marzo 2010;

Visto il verbale di approvazione della bozza di Regolamento della Scuola di Alta Formazione e di Studio da parte del Comitato di Gestione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze del 2 marzo 2011;

DECRETA:

E' emanato il Regolamento della Scuola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze che costituisce parte integrante del presente Decreto.

IL SOPRINTENDENTE ad interim  
CRISTINA ACIDINI

# **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E DI STUDIO DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE**

## **Art. 1** ***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi della Scuola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure (da ora in poi Scuola) di cui all'articolo 9, comma 1 del D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e della sezione distaccata di Ravenna di cui al D. M. del 27 febbraio 2004.

2. I criteri e i livelli qualitativi dei corsi della Scuola, i requisiti organizzativi e di funzionamento, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, nonché le caratteristiche del corpo docente, si adeguano a quanto stabilito nei D.M. n. 86 e 87 del 26 maggio 2009.

## **Art. 2** ***Ordinamento dei corsi della Scuola***

1. La Scuola attiva corsi in Conservazione e Restauro di Beni Culturali, a carattere teorico e applicativo. Il corso è a ciclo unico per una durata di cinque anni, articolato in 300 crediti formativi corrispondenti ai crediti dell'ordinamento universitario.

2. Il numero degli studenti da ammettere ai corsi, attraverso la selezione di cui all'articolo 8 è determinato nel bando relativo alla selezione preliminare, per un numero massimo di 15 posti, comprensivi della eventuale quota riservata a studenti non facenti parte dell'Unione Europea, secondo le proposte del Direttore della Scuola. I posti sono distinti secondo i Percorsi Formativi Professionalizzanti -PFP- indicati nell'allegato A del D.M. n. 87 del 26 maggio 2009.

3. Obiettivo dei corsi è di fornire conoscenze interdisciplinari storico-critiche e tecnico-scientifiche finalizzate alla conservazione e al restauro dei beni culturali. Al termine dei corsi gli studenti acquisiscono capacità:

- a) analitiche, finalizzate all'esame e alla valutazione della tecnica e dello stato di conservazione dell'opera;
- b) progettuali, per l'individuazione di metodi, materiali e tecniche per la conservazione e il restauro dei beni culturali;
- c) esecutive, attraverso la realizzazione diretta dell'intervento di conservazione e restauro dei beni culturali;
- d) di direzione tecnica degli interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei beni culturali;
- e) di attività di ricerca e sperimentazione nel campo della conservazione e restauro dei beni culturali;
- f) di attività didattica teorica e pratica.

4. In esito al superamento dell'esame finale, avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, la Scuola rilascia il titolo accademico, denominato

“diploma”, equiparato al diploma di laurea magistrale in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del D.M.

87/2009 coerentemente da quanto disposto dall’articolo 29, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

### **Art. 3** **Finanziamento**

La scuola è finanziata da accreditamenti pubblici, dal rimborso spese degli iscritti al corso quinquennale, dalla quota versata dai candidati per la partecipazione alla selezione preliminare, dalle tasse per l’iscrizione a corsi organizzati dalla Scuola, dai fondi corrisposti da privati a qualsiasi titolo.

### **Art. 4** ***Organi della Scuola***

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Direttore della Scuola
- b) due Vice Direttori
- c) il Consiglio Didattico

2. Il Direttore della Scuola è nominato dal Soprintendente tra i funzionari della terza area tecnica (storici, scientifici, restauratori) in posizione F4 o superiore. L’incarico ha durata quinquennale, può essere rinnovato e non è incompatibile con l’espletamento di altri incarichi istituzionali.

3. Il Direttore della Scuola organizza e coordina le attività connesse con lo svolgimento del concorso per l’ammissione degli studenti; provvede all’attuazione dei programmi di insegnamento, organizza i corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita le funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attività didattiche; cura l’organizzazione degli esami; decide, su proposta del Consiglio Didattico, in merito all’attività formativa, che compete alla Scuola, anche attraverso convenzioni con Università e altri Istituti formativi e culturali nonché in relazione ad ulteriori collaborazioni di carattere formativo.

4. A supporto dell’attività del Direttore della Scuola, il Soprintendente incarica due Vice Direttori, selezionati tra i funzionari della terza area tecnica, in posizione F4 o superiore, con competenza complementare a quella del Direttore della Scuola, al fine di assicurare la rappresentanza delle componenti storica, scientifica e tecnica del restauro, fondanti del percorso formativo. L’incarico ha durata quinquennale, può essere rinnovato e non è incompatibile con l’espletamento di altri incarichi istituzionali.

5. I due Vice Direttori, ciascuno per quanto riguarda l’ambito disciplinare di competenza, esaminano i programmi di insegnamento teorico e pratico, predispongono le attività didattiche nei laboratori e nei cantieri, curano le attività di ricerca connesse con l’offerta formativa, collaborano in eventuali iniziative formative curate dalla Scuola.

6. I Vice Direttori riferiscono al Direttore della Scuola. Alcune funzioni del Direttore della Scuola possono essere da questi delegate ai Vice Direttori.

7. Il Direttore della Scuola e i due Vice Direttori si avvalgono di un Ufficio di Segreteria.

8. Il Consiglio Didattico é presieduto dal Soprintendente, che può delegare in questa funzione il Direttore della Scuola ed è costituito dal Direttore della Scuola, dai due Vice Direttori e dai responsabili dei Percorsi Formativi Professionalizzanti attivati dalla Scuola.

9 I Responsabili dei Percorsi Formativi Professionalizzanti sono nominati dal Soprintendente su proposta del Direttore della Scuola e durano in carica un triennio. L'incarico può essere rinnovato e non è incompatibile con altri incarichi istituzionali.

10. Il Consiglio Didattico si riunisce almeno due volte all'anno e, in caso di motivata necessità o urgenza, su richiesta del Direttore della Scuola o di almeno tre dei membri componenti.

11. Il Consiglio Didattico formula proposte ed esprime pareri in merito alle materie di insegnamento, al numero di posti da mettere a concorso, all'eventuale ammissione ai corsi dei concorrenti idonei, all'assegnazione delle tesi di diploma, agli stage, all'assegnazione di borse di studio e di ricerca e su ciascuna questione particolare presentata dal Direttore della Scuola o da almeno tre dei componenti del Consiglio stesso Il Consiglio Didattico decide in materia disciplinare nei riguardi degli studenti. Il Consiglio Didattico formula proposte ed esprime pareri in merito all'istituzione di sezioni distaccate.

12. Il Consiglio Didattico decide a maggioranza. Il Presidente ha potere decisionale in caso di parità di giudizio. Alle riunioni del Consiglio Didattico possono partecipare, in relazione all'ordine del giorno, due rappresentanti eletti tra gli studenti. I rappresentanti degli studenti non hanno diritto di voto.

## **Art. 5**

### ***Incarichi di docenza presso la Scuola***

1. Gli incarichi di docenza sono conferiti a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3 del D.M 26 maggio 2009, n. 87 e prioritariamente al personale dell'Istituto. Qualora l'organico del personale non consenta il reperimento delle adeguate competenze in relazione alle caratteristiche della docenza, detti incarichi possono essere conferiti a docenti di chiara fama o a esperti con esperienza pluriennale nel campo del restauro, della ricerca, della storia dell'arte, dell'archeologia e di tutte le materie attinenti al piano di studi, sulla base della selezione tra i curricula presentati e secondo il seguente ordine di priorità:

- a) al personale del Ministero,
- b) a quello di altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (articolo 53 D. Lgs. 165/2001).
- c) al personale esterno alle pubbliche amministrazioni, per incarichi di insegnamento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 165/2001 nonché della disciplina stabilita dall'Opificio delle Pietre Dure per il conferimento di incarichi.

2. Per le attività di esercitazioni presso i laboratori di restauro, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.M 26 maggio 2009, n. 87, gli incarichi possono essere conferiti anche a tecnici del

restauro, così come individuati dall' articolo 3 del D.M 26 maggio 2009, n. 86, secondo le modalità previste per i docenti.

3. Gli incarichi sono gratuiti per il personale del Ministero e delle altre pubbliche amministrazioni. Per il personale esterno alle pubbliche amministrazioni l'incarico è remunerato secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico.

4. La Scuola garantisce, nell'ambito delle finalità e dei compiti istituzionali, la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica scientifica e di ricerca.

## **Art. 6**

### ***Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione ai corsi***

1. Alla Scuola si accede mediante una selezione preliminare. Il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Nei bandi, tenuto conto delle possibilità operative della Scuola e su proposta del Consiglio Didattico, vengono stabiliti quali Percorsi Formativi Professionalizzanti sono attivati.

3. I requisiti per l'ammissione alla selezione preliminare sono:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 30;

b) diploma di scuola media superiore di secondo grado, da possedersi prima dell'inizio dei corsi;

c) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea, purché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini comunitari;

d) idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante prescelto comporta.

Le pratiche per l'ammissione alla selezione preliminare dei cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel paese di residenza del candidato.

La Scuola garantisce la partecipazione alla selezione preliminare di candidati disabili. Nella domanda di concorso il candidato dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La Scuola si riserva l'accettazione della persona con handicap, dopo certificato di idoneità preventiva alla mansione, rilasciato dal medico competente dell'Opificio delle Pietre Dure, che valuta la compatibilità dell'handicap con le attività pratiche svolte nell'ambito del Percorso Formativo Professionalizzante scelto dal candidato.

4. La Scuola può prevedere nei bandi un numero di posti con graduatoria riservata per studenti di Stati non facenti parte dell'Unione Europea. Qualora i posti riservati a studenti di Stati non facenti parte dell'Unione Europea non venissero coperti per assenza di candidati o per il mancato superamento delle prove, i posti andranno distribuiti fra gli idonei della graduatoria dei candidati degli Stati facenti parte dell'Unione.

5. Per la partecipazione alla selezione preliminare ciascuno studente dovrà versare una quota, il cui importo e le modalità di pagamento sono specificate nel bando, a titolo di rimborso spese per le prove pratiche di accesso.

6. Non possono essere ammessi ai corsi della Scuola gli studenti già iscritti ai corsi Universitari o di Alta Formazione

### **Art. 7** ***Commissione giudicatrice***

1. La Commissione giudicatrice della selezione preliminare è nominata con atto del Soprintendente tra il personale dell'Istituto. La Commissione è presieduta dal Soprintendente o, in sua vece, dal Direttore della Scuola.

La Commissione è così composta:

- a) Direttore della Scuola;
- b) un Vice Direttore;
- c) due funzionari della terza area in posizione F4 o superiore del personale storico dell'arte e/o scientifico;
- d) almeno un membro afferente al profilo professionale di restauratore competente per ognuno dei Percorsi Formativi Professionalizzanti messi a concorso;
- e) svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della terza area in posizione F4 o superiore del personale amministrativo.

2. La Commissione può essere integrata da membri aggiunti scelti tra gli esperti di settore.

### **Art. 8** ***Prove di ammissione ai corsi***

1. La selezione preliminare è articolata come previsto dal D.M. 87/2009 (allegato A).

2. Nel bando sono specificate tipologia, modalità e argomenti delle singole prove.

3. I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

4. Le prove di cui al comma 1 sono valutate in decimi e si intendono superate qualora il candidato consegua, in ciascuna di esse, un punteggio non inferiore a sette decimi. Al termine delle prove la commissione compila, per ogni Percorso Formativo Professionalizzante indicato nel bando relativo alla selezione preliminare, la graduatoria, che è approvata dal Presidente della commissione. A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneità in precedenti concorsi banditi dalle Scuole di Alta Formazione e di Studio. Nel caso di ulteriore parità precede in graduatoria il candidato più giovane.

5. Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate sul sito ufficiale dell'Opificio. Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.

Sulla base delle disponibilità operative ed economiche e qualora particolari esigenze dell'attività didattica nei diversi Percorsi Formativi Professionalizzanti previsti dal bando di concorso lo richiedessero, il Soprintendente, sentito il parere del Direttore della Scuola e del Consiglio Didattico, può disporre l'ammissione alla frequenza dei corsi di un numero limitato di idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

## **Art. 9**

### ***Durata, svolgimento e frequenza dei corsi***

1. L'Anno Accademico è organizzato in semestri. Nei periodi riservati agli appelli di esami non si svolge attività didattica.

2. Le materie di insegnamento, il numero delle ore, nonché i crediti relativi alle singole materie, alle altre attività formative e alla prova finale, sono determinati nel programma dei corsi, approvato annualmente dal Direttore della Scuola, e possono subire variazioni ed integrazioni su proposta del Consiglio Didattico, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.M. 87/2009. Il programma prevede lezioni teoriche, esercitazioni nei laboratori scientifici, applicazioni pratiche nei laboratori di restauro e in cantieri esterni.

3. Per la partecipazione ai cantieri che comportano per il personale dipendente del MiBAC indennità di missione, questa può essere prevista anche per gli studenti nella misura e con le modalità previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico per i dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato appartenenti alla seconda area in posizione F2.

4. Nell'attività didattica di restauro in laboratorio e in cantiere il numero degli studenti per docente non può essere superiore a cinque.

5. L'attività didattica è articolata in modo da garantire che almeno il 60% dell'insegnamento complessivo sia riservato all'attività pratica nei laboratori di restauro e nei cantieri ed il rimanente agli insegnamenti teorici ed alle esercitazioni nei laboratori scientifici.

6. I manufatti oggetto delle attività didattiche di restauro in laboratorio e in cantiere devono essere costituiti da beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice, in misura non inferiore all'80%, e per il resto da manufatti originali di interesse culturale ancorché non vincolati o non vincolabili.

7. La frequenza dei corsi è obbligatoria e le assenze non possono superare il 15% delle ore degli insegnamenti previsti per ogni annualità, pena l'esclusione dal corso.

8. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare all'Istituto presso il quale ha sede la Scuola, una quota pro-capite a titolo di rimborso spese, comprensiva degli oneri relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile per gli studenti, le cui modalità e il cui importo vengono determinati annualmente.

## **Art.10**

### ***Esami***

1. Per ogni materia d'insegnamento teorico il docente sottoporrà i propri studenti ad un esame che, a giudizio del docente, potrà essere svolto in forma scritta, orale o mediante test.

La valutazione dello studente sarà espressa in trentesimi, con possibilità di lode. Nel caso di insufficienza in un esame afferente ad una materia di insegnamento teorico, pari a un voto inferiore a diciotto, lo studente potrà ripetere la prova nelle sessioni di esami successive, entro comunque la 1° sessione del successivo anno di corso.

2 L'insufficienza, pari ad un voto inferiore a diciotto, nella valutazione delle attività svolte nell'ambito delle discipline tecniche del restauro, determina l'esclusione dal corso.

3. L'ammissione degli studenti all'anno successivo viene deliberata dal Consiglio Didattico dopo aver verificato l'acquisizione, da parte dell'allievo, dei livelli di apprendimento e profitto previsti per ogni anno di corso, nonché dalla regolarità del pagamento delle tasse scolastiche.

4. E' prevista la possibilità che corsi specifici, facenti parte integrante del piano di studi, se non attivati all'interno dell'Istituto, possano essere frequentati dagli studenti presso facoltà universitarie, scuole di restauro di livello qualitativo pari a quello della Scuola e Istituti formativi, ove sussistano convenzioni che prevedano tale possibilità. I voti riportati negli esami sostenuti, espressi in trentesimi o, ove necessario, trasformati in trentesimi e con possibilità di lode, saranno considerati parte integrante del curriculum scolastico degli studenti della Scuola.

Spetta al Consiglio Didattico il compito di individuare e proporre, dopo attenta valutazione, i corsi d'insegnamento, tenuti presso facoltà universitarie, scuole di restauro di livello qualitativo pari a quello della Scuola e Istituti formativi, che possano adeguatamente integrare quelli interni della Scuola.

## **Art. 11**

### ***Stage, borse di studio e di ricerca***

1. Gli studenti possono effettuare stage di studio presso altre scuole italiane od estere e/o laboratori di livello qualitativo pari a quello della Scuola. La scelta degli Istituti presso cui attivare gli stage viene effettuata, su proposta del Consiglio Didattico, dal Direttore della Scuola. La partecipazione non deve interferire con l'attività didattica della Scuola.

2. L'assegnazione delle sedi di stage viene stabilita in base al rendimento scolastico degli allievi richiedenti ed in relazione al Percorso Formativo Professionalizzante di appartenenza.

3. Il giudizio di merito sulle attività didattiche dello studente presso altri Istituti, espresso dalle autorità scolastiche presso cui viene svolto lo stage, viene trasformato in trentesimi, ove necessario, dalle Scuole di provenienza.

4. Per l'effettuazione degli stage, agli studenti possono essere conferite dal Soprintendente, su domanda degli interessati e su proposta del Direttore della Scuola e del Consiglio Didattico, borse di studio, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Istituto stesso e del rendimento scolastico degli studenti che ne facciano richiesta.

5. Le borse di studio e di ricerca vengono assegnate sulla base di un apposito regolamento previsto dall'istituto



**Art. 12**  
***Esame finale e diploma***

1. A conclusione del V anno di corso gli studenti dovranno sostenere un esame finale avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, in seguito al quale verrà rilasciato il diploma equiparato alla laurea magistrale in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 87/2009 coerentemente da quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma è articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. L'argomento dell'elaborato scritto deve essere approvato dal Consiglio Didattico.

3. Nell'attività di ricerca e di preparazione all'esame finale di cui al comma precedente, lo studente può essere guidato ed assistito da più professionalità, massimo tre, sia interne che esterne all'Istituto, individuate in base agli ambiti disciplinari affrontati.

L'attività di coordinamento spetta al relatore dell'elaborato scelto in base alla professionalità maggiormente coinvolta nell'argomento della stessa.

4. La Commissione per l'esame finale è composta da 7 membri, secondo quanto disposto nell'articolo 6, comma 2, del D.M. 87/2009.

Il giudizio finale è espresso in centodecimi, tenuto conto del voto di ammissione dello studente all'esame di diploma.

5. Al termine dell'esame finale, la Commissione suddetta, tenuto conto del risultato e della valutazione conseguita negli esami sostenuti nel corso del quinquennio, conferisce allo studente il diploma di restauratore, equiparato alla laurea magistrale in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 87/2009.

**Art. 13**  
***Riconoscimento della formazione pregressa***

1. Gli studenti possono fare istanza al Direttore della Scuola, per ottenere il riconoscimento di esami sostenuti presso Università, Accademie di Belle Arti, Scuole di Alta Formazione e di Studio, italiane ed estere.

2. L'esame delle istanze compete al Direttore della Scuola, sentito il Consiglio Didattico e il titolare di ogni singolo insegnamento, che, sulla base della documentazione presentata, valuta discrezionalmente l'eventuale riconoscimento parziale o totale degli esami. Il Direttore della Scuola decide in merito alla trasformazione dei voti d'esame e/o di diploma precedentemente ottenuti dagli studenti in Università, Accademie di Belle Arti e gli altri Istituti Formativi, italiani ed esteri, quando i sistemi di votazione siano difforni da quello vigente presso la Scuola dell'Opificio.

**Art. 14**  
*Norme transitorie e finali*

1. Tutto ciò che non risulta contemplato nel presente Regolamento ed attiene all'oggetto dello stesso, è disciplinato, in via transitoria, dal Consiglio Didattico.

---